



**Dott. Enrico Spanu**

RAGIONIERE COMMERCIALISTA  
REVISORE LEGALE

Via Leonardo da Vinci, 50 • 08100 NUORO  
Tel. 0784/31373-33819 - Fax 0784/235373 - Cellulare 348/3860238  
www.studiospanu.it • e-mail: enricospanu@studiospanu.it

## **OGGETTO: Il concordato preventivo biennale: informativa aggiornata con il D. Lgs. 108/2024 e acquisizione dati e consenso**

Il nuovo concordato preventivo biennale (CPB) è un procedimento accertativo fondato su un patto tra professionisti/imprese e fisco **per concordare preventivamente i redditi ed il valore della produzione netta da assoggettare a tassazione, ricevendo in cambio un trattamento premiale in termini di imposte da versare qualora le basi imponibili siano almeno prossime a quelle concordate.**

L'istituto è disciplinato dal D. Lgs. 13/2024 del 12 febbraio 2024; tuttavia, al fine di renderlo operativo, sono stati successivamente pubblicati ulteriori provvedimenti per definire le metodologie di calcolo del reddito e del valore della produzione proposti dall'Agenzia Entrate e infine, il D.Lgs n. 108 del **5 agosto 2024** ha apportato significative modifiche riguardanti le cause di esclusione, la determinazione del reddito, il calcolo degli acconti d'imposta e la tassazione sostitutiva del reddito incrementale, novità che unitamente all'Istituto verranno commentate dalla Dottrina e dalle documentazione di prassi che verrà pubblicata dall'Agenzia delle Entrate.

L'accesso al nuovo concordato preventivo biennale è **facoltativo** sotto un duplice aspetto, in quanto:

- il contribuente può omettere la compilazione dei dati necessari al software dell'Agenzia Entrate per formulargli una proposta di reddito;
- e, qualora abbia deciso di chiedere la proposta, potrà accettarla o meno.

Sono previsti trattamenti premiali per chi accetterà la proposta. Non sono previsti trattamenti differenti per chi non dovesse accettare dopo la richiesta, rispetto a chi non avesse nemmeno manifestato interesse a richiedere la proposta.

Secondo la volontà del Legislatore, i contribuenti che non dovessero accettare la proposta verrebbero inseriti in liste selettive ai fini di individuare quelli da sottoporre ad accertamento.

La metodologia che l' Agenzia Entrate utilizza per formulare le proposte ai contribuenti è stata sviluppata con riferimento alle specifiche attività economiche, tiene conto degli andamenti economici e dei mercati, della redditività individuale e settoriale come desumibili dagli indici sintetici di affidabilità fiscali (ISA), e delle risultanze della loro applicazione, nonché degli ulteriori dati nella disponibilità dell' Amministrazione Finanziaria.

Sotto il profilo soggettivo, **possono accedere** al concordato preventivo biennale **i soggetti che applicano gli ISA e i contribuenti in regime forfettario (questi ultimi vedranno però il concordato preventivo limitato alla sola annualità 2024).**

**Sono espressamente esclusi** i contribuenti che:

- pur essendone obbligati, non hanno presentato le dichiarazioni dei redditi relative ai periodi di imposta 2021, 2022 e 2023;
- sono stati condannati per reati tributari commessi nei periodi di imposta 2021, 2022 e 2023;
- con riferimento al periodo d'imposta 2023 presentano debiti tributari di importo complessivamente pari o superiore a 5.000 euro. I debiti inclusi in sospensione o rateazione non rientrano nel limite.

**Sono altresì esclusi** i contribuenti in regime forfettario che hanno **iniziato l'attività nel 2023** e che quindi non potranno ricevere alcuna proposta di concordato.

Il reddito concordato viene calcolato dall' Agenzia Entrate secondo le regole ordinarie previste dal TUIR; il reddito stimato dall' Agenzia Entrate non tiene conto:

- delle plusvalenze e delle minusvalenze;
- delle sopravvenienze attive e passive;
- perdite su crediti;
- dei redditi o delle quote di redditi (utili o perdite nel caso di reddito d'impresa) derivanti da partecipazioni in società di persone o associazioni di cui all'art. 5 del TUIR;
- dei corrispettivi percepiti a seguito di cessione della clientela o di elementi immateriali riferibili all'attività artistica o professionale (nel caso di redditi di lavoro autonomo).

In ogni caso, il reddito concordato e integrato dei componenti sopra indicati, non potrà essere inferiore a 2.000,00 euro.

Oltre alle persone fisiche, possono accedere al CPB anche le **società che applicano gli ISA**. In questi casi, l'accettazione della proposta da parte di società di persone e soggetti equiparati e di società di capitali in regime di **trasparenza fiscale**, vincolerà anche tutti i soci e gli associati.

**Il primo anno di applicazione del concordato sarà il 2024** e, nel caso di adesione, se l'acconto delle imposte è determinato con il metodo storico, deve essere aggiunta una maggiorazione del 10% della differenza, se positiva, tra il reddito concordato e il reddito per il periodo precedente rettificato dagli elementi "straordinari" o "non ricorrenti" così come per la determinazione del reddito rilevante ai fini del concordato.

In alternativa è possibile determinare l'acconto con il metodo previsionale e così la prima rata è calcolata secondo le regole ordinarie e la seconda è determinata come differenza tra l'acconto complessivamente dovuto calcolato sul reddito concordato e quanto versato con la prima rata.

Per il primo anno di applicazione l'adesione al concordato preventivo biennale coincide con il termine previsto per l'invio delle dichiarazioni dei redditi, fissato al 31 ottobre; a regime, dal 2025, il termine per l'eventuale adesione sarà il 31 luglio.

L'accettazione della proposta comporterà per il contribuente il fatto di dover assoggettare ad IRPEF/IRES ed eventualmente ad IRAP i redditi preconcordati. Gli eventuali maggiori o minori redditi effettivi percepiti dal contribuente rispetto a quelli concordati con l'Amministrazione finanziaria non rilevano ai fini fiscali.

Al fine di rendere più conveniente il CPB, il D. Lgs n. 108 del 5 agosto 2024 ha introdotto un **regime opzionale tramite cui è possibile assoggettare il maggior reddito concordato ad un'imposta sostitutiva.**

La base imponibile cui applicare l'imposta sostitutiva è pari alla differenza, se positiva, tra il reddito concordato e il corrispondente reddito del periodo precedente cui si riferisce la proposta. L'aliquota applicabile varia in base al punteggio di affidabilità ottenuto in relazione al periodo d'imposta precedente a quello di ingresso nel concordato. In particolare:

- per i contribuenti con punteggio ISA 8, 9 o 10, l'aliquota è pari al 10%;
- per i contribuenti con punteggio ISA 6 o 7, l'aliquota è pari al 12%;
- per i contribuenti con punteggio ISA 5 o inferiore, l'aliquota è pari al 15%.

Per i contribuenti in regime forfetario, l'aliquota applicabile al maggior reddito concordato è pari al 10%, ridotta al 3% in caso di *start-up*.

Il reddito concordato, e rettificato come sopra già descritto, potrà essere ridotto per tener conto delle **perdite fiscali** conseguite nei periodi d'imposta precedenti. Invece, le perdite fiscali generatesi nei periodi d'imposta oggetto di concordato, per effetto della rettifica dei componenti reddituali sopra indicati, potranno essere portate in diminuzione dai redditi relativi ai medesimi periodi d'imposta e a quelli successivi secondo i criteri ordinari.

**L’IVA è espressamente esclusa dal concordato preventivo e dovrà quindi essere gestita e versata secondo le consuete modalità.**

**Il concordato preventivo produce effetti anche nella sfera previdenziale INPS;** quindi, per la contribuzione dovuta da artigiani e commercianti o per gli iscritti alla gestione separata, rispetto ai quali il reddito concordato ha piena rilevanza anche ai fini contributivi. Il contribuente può versare i contributi previdenziali considerando il reddito effettivo, se superiore a quello concordato.

Rispetto ai professionisti con cassa privata (commercialisti, avvocati, geometri, ingegneri, veterinari e altre casse), l’orientamento prevalente ritiene non applicabile ai contributi dovuti alle Casse professionali la disciplina del nuovo concordato preventivo biennale, fatta salva la possibilità in capo a ogni ente di assumere una propria e autonoma decisione al riguardo.

I contribuenti che decidono di aderire alla proposta di concordato dovranno inoltre sempre e comunque adempiere agli obblighi previsti dalle normative, tra cui conservazione delle fatture, predisposizione delle dichiarazioni dei redditi, adempimento degli obblighi in qualità di sostituto d’imposta, ecc..

Il concordato **cessa di produrre effetti** a partire dal periodo d’imposta quando si verificano determinati eventi; in particolare:

- se durante il biennio oggetto di concordato si sia **modificata l’attività** rispetto a quella esercitata nel periodo d’imposta precedente il biennio – salvo si applichi il medesimo ISA;
- se sia cessata l’attività;
- se il soggetto sia stato interessato da operazioni di fusione, scissione, conferimento o modifiche della compagine sociale per società di persone e associazioni professionali;
- se si verificano circostanze eccezionali per cui si realizzano minori redditi o minori valori della produzione netta effettivi eccedenti la misura del 30%, rispetto a quelli oggetto del concordato. Per “**circostanze eccezionali**” si intende:
  - eventi calamitosi per i quali è stato dichiarato lo stato di emergenza (lett. c, comma 1, art. 7 e comma 1, art. 24 del D.Lgs. n. 1/2018);
  - altri eventi straordinari che hanno comportato danni ai locali destinati all’attività tali da renderli totalmente o parzialmente inagibili e non più idonei all’uso, danni rilevanti alle scorte di magazzino tali da causare la sospensione del ciclo produttivo, l’impossibilità di accedere ai locali di esercizio dell’attività,

- oppure la sospensione dell'attività, laddove l'unico o il principale cliente sia un soggetto il quale, a sua volta, a causa di detti eventi, abbia interrotto l'attività;
- liquidazione ordinaria, liquidazione coatta amministrativa o giudiziale;
  - cessione in affitto dell'unica azienda;
  - sospensione dell'attività ai fini amministrativi con comunicazione alla Camera di Commercio, oppure sospensione della professione dandone comunicazione all'Ordine o alla Cassa previdenziale di competenza.

Non costituiscono invece circostanze eccezionali che possono far decadere il concordato nel corso del biennio né la grave malattia o l'infortunio che potrebbe colpire il titolare dell'impresa o il libero professionista.

Sono altresì previste **cause di decadenza**, che riguardano entrambi i periodi d'imposta oggetto di concordato, a prescindere da quando è avvenuta la violazione. In sintesi:

- accertamento di attività non dichiarate o inesistenza/indeducibilità di passività dichiarate superiori al 30% del dichiarato, relativamente ai periodi d'imposta 2023-2025;
- presentazione di una dichiarazione integrativa del modello REDDITI 2024;
- verificarsi di una causa di esclusione;
- omesso versamento delle imposte concordate;
- violazioni di non lieve entità, tra cui:
  - constatazione di violazioni che integrano reati tributari relativamente ai periodi d'imposta oggetto del concordato;
  - comunicazione inesatta o incompleta dei dati rilevanti ai fini ISA in misura tale da determinare un minor reddito o valore netto della produzione oggetto di concordato per un importo superiore al 30%;
  - omessa presentazione della dichiarazione dei redditi, IRAP, sostituto d'imposta e/o IVA relativamente ai periodi d'imposta oggetto del concordato;
  - violazioni relative all'invio dei corrispettivi telematici o all'emissione di ricevute fiscali, scontrini fiscali e documenti di trasporto, contestate in numero pari o superiore a tre, commesse in giorni diversi nei periodi d'imposta oggetto del concordato;
  - sottrazione all'ispezione e alla verifica di documenti contabili obbligatori, ovvero altri documenti, ancorché non obbligatori, dei quali risulti con certezza l'esistenza, relativi ai periodi d'imposta oggetto del concordato;

- omessa installazione o manomissione degli apparecchi per l'emissione degli scontrini fiscali e manomissione dei registratori telematici, nei periodi d'imposta oggetto del concordato.

Per i **periodi d'imposta oggetto di concordato**, ai contribuenti che aderiscono alla proposta dell'Agenzia Entrate, a prescindere dal punteggio di affidabilità fiscale ottenuto, sono riconosciuti i **benefici fiscali** previsti per i soggetti ISA che ottengono un voto pari a 10 e quindi:

- a) l'esonero dall'apposizione del visto di conformità per la compensazione di crediti per un importo non superiore a 70.000 euro annui relativamente all'imposta sul valore aggiunto e per un importo non superiore a 50.000 euro annui relativamente alle imposte dirette e all'imposta regionale sulle attività produttive;
- b) l'esonero dall'apposizione del visto di conformità ovvero dalla prestazione della garanzia per i rimborsi dell'imposta sul valore aggiunto per un importo non superiore a 70.000 euro annui;
- c) l'esclusione dell'applicazione della disciplina delle società non operative di cui all'articolo 30 della legge 23 dicembre 1994, n. 724;
- d) l'esclusione degli accertamenti basati sulle presunzioni semplici di cui all'articolo 39, primo comma, lettera d), secondo periodo, del decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 600, e all'articolo 54, secondo comma, secondo periodo, del decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972, n. 633;
- e) l'anticipazione di almeno un anno, con graduazione in funzione del livello di affidabilità, dei termini di decadenza per l'attività di accertamento previsti dall'articolo 43, comma 1, del decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 600, con riferimento al reddito di impresa e di lavoro autonomo, e dall'articolo 57, comma 1, del decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972, n. 633;
- f) l'esclusione della determinazione sintetica del reddito complessivo di cui all'articolo 38 del decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 600, a condizione che il reddito complessivo accertabile non ecceda di due terzi il reddito dichiarato.

Inoltre, nei periodi d'imposta oggetto di concordato i **contribuenti aderenti non potranno essere sottoposti agli accertamenti**, di cui all'art. 39 del D.P.R. n. 600/1973 (accertamento induttivo), pur permanendo la possibilità che i medesimi soggetti siano oggetto di accessi, ispezioni o verifiche, il cui esito potrebbe portare alla decadenza dal regime in esame.

Per i **contribuenti in regime forfettario** la norma ha carattere sperimentale e prevede che la **proposta di concordato non sia biennale, ma riguardi solo il periodo d'imposta 2024**. I contribuenti forfettari avranno quindi l'opportunità di effettuare una scelta (entro il 31 ottobre 2024) limitata al 2024 e con a disposizione i dati a consuntivo di gran parte dell'anno stesso.

## **MANIFESTAZIONE DI INTERESSE E INCARICO PROFESSIONALE**

**Come abbiamo anticipato, l'approccio da parte del contribuente al CPB è FACOLTATIVO e avviene tramite la compilazione del Modello CPB 24/25, congiuntamente al modello ISA, e il calcolo del reddito preventivamente proposto dall'Agenzia.**

Il semplice calcolo del reddito proposto non impegna in alcun modo il contribuente che soltanto dopo aver valutato la proposta ricevuta, e comunque entro la scadenza del 31 ottobre 2024, dovrà decidere se aderire o meno alla predeterminazione del reddito imponibile come proposto dall'Agenzia.

La valutazione se aderire o meno al concordato, andrà effettuata con molta attenzione e tenendo in considerazione diversi aspetti; l'eventuale risparmio o aggravio di imposte è solo uno degli elementi da valutare.

Siamo a disposizione per assistervi sia nella compilazione del Modello CPB 24/25 congiuntamente al modello ISA riferito al periodo d'imposta 2023, che nella successiva analisi di convenienza tra l'offerta ricevuta e le vostre previsioni, anche in diversi scenari.

**Trattandosi di una Vostra scelta e non rientrando, per il suo carattere di novità, nel mandato che ci avete già conferito, necessitiamo però di precise indicazioni su come procedere.**

**Vi invitiamo pertanto a compilare e sottoscrivere il modulo che segue.**

Si resta a disposizione per ogni chiarimento.

Cordiali saluti.

A handwritten signature in blue ink is written over a circular official stamp. The stamp is blue and contains the text "AGENZIA DELLE ENTRATE" around the perimeter and "FIRMA" in the center. The signature is written in a cursive style.

DICHIARAZIONE CHE IL CLIENTE DOVRA' RILASCIARE PER CALCOLARE E VALUTARE LA PROPOSTA ALL'AGENZIA ENTRATE

**Spett.le Studio Commerciale ENRICO SPANU**

**Via Leonardo Da Vinci n. 50 - 08100 NUORO**

**Inoltrata a mezzo pec**

**all'indirizzo studio.enricospanu@pec.it**

**E, a mezzo mail ordinaria,**

**all'indirizzo consegnadocumenti@studiospanu.it**

**ed alla mail del Collaboratore deputato**

**all'assistenza contabile fiscale**

**OGGETTO: Concordato Preventivo Biennale (CPB)**

Il/la sottoscritto/a \_\_\_\_\_ codice fiscale \_\_\_\_\_  
(eventualmente: in qualità di legale rappresentante della Società  
\_\_\_\_\_ cod. fisc.: \_\_\_\_\_)

Dichiara di:

aver compreso le informazioni da Voi fornite e riepilogate nella Vostra informativa e di aver avuto tempo ed opportunità di porre domande e di ottenere risposte. In particolare, ho compreso che

- la compilazione della richiesta (Modello CPB 24/25, congiuntamente al modello ISA) e l'effettuazione del calcolo non è in alcun modo vincolante in relazione alla successiva accettazione, o meno, della proposta ricevuta;
- il reddito proposto dall'Agenzia Entrate non terrà conto di plusvalenze e minusvalenze, sopravvenienze attive e passive né redditi o quote di reddito relativi a partecipazioni in società di persone e associazioni di cui all'art. 5 del TUIR, in GEIE, in società di capitali e altri enti soggetti ad IRES;
- la proposta ottenuta dall'Agenzia Entrate non produrrà effetto in relazione all'IVA che continuerà ad essere applicata e versata con le consuete modalità;
- l'eventuale successiva adesione al Concordato Preventivo Biennale non farà venire meno gli obblighi contabili e dichiarativi;

e

Vi incarica, ad integrazione del mandato di consulenza già conferitovi, di compilare il Modello CPB 24/25 congiuntamente al modello ISA riferito al periodo d'imposta 2023 per

calcolare la proposta di reddito dell'Agenzia Entrate; ottenuto il risultato ne valuteremo insieme la convenienza con il vostro supporto per la determinazione delle imposte e dei contributi previsti nei diversi scenari. Con il conferimento di questo incarico accettiamo espressamente l'applicazione del tariffario per la compilazione e l'invio della comunicazione, nonché per la successiva analisi, stabilito in Euro 200,00, oltre ad IVA e Cassa di Previdenza.

*oppure, in alternativa*

Vi conferma di NON essere interessato a compilare il Modello CPB 24/25 né quindi a calcolare la proposta reddituale dell'Agenzia Entrate.

Data e firma

SUCCESSIVA DICHIARAZIONE CHE IL CLIENTE RILASCIERÀ DOPO AVER RICEVUTO  
LA PROPOSTA ED AVERNE VALUTATI GLI EFFETTI

**Spett.le Studio Commerciale ENRICO SPANU**

**Via Leonardo Da Vinci n. 50 - 08100 NUORO**

**Inoltrata a mezzo pec**

**all'indirizzo [studio.enricospanu@pec.it](mailto:studio.enricospanu@pec.it)**

**E, a mezzo mail ordinaria,**

**all'indirizzo [consegnadocumenti@studiospanu.it](mailto:consegnadocumenti@studiospanu.it)**

**ed alla mail del Collaboratore deputato**

**all'assistenza contabile fiscale**

**OGGETTO: Concordato Preventivo Biennale (CPB) - accettazione/rifiuto**

Il/la sottoscritto/a \_\_\_\_\_ codice fiscale \_\_\_\_\_  
(eventualmente: in qualità di legale rappresentante della Società  
\_\_\_\_\_ cod. fisc.: \_\_\_\_\_)

in relazione alla proposta di concordato preventivo biennale ricevuta dall'Agenzia Entrate e  
così riassunta:

- reddito proposto per il periodo d'imposta 2024 .....
- reddito proposto per il periodo d'imposta 2025 .....

Dichiara di:

aver compreso le informazioni da Voi fornite e riepilogate nella Vostra informativa e di aver  
avuto tempo ed opportunità di porre domande e di ottenere risposte. In particolare, ho  
compreso che

- l'accettazione della proposta è irrevocabile, salvo eventi straordinari;
- il reddito proposto dall'Agenzia Entrate non terrà conto di plusvalenze e minusvalenze,  
sopravvenienze attive e passive né redditi o quote di reddito relativi a partecipazioni in  
società di persone e associazioni di cui all'art. 5 del TUIR, in GEIE, in società di capitali e  
altri enti soggetti ad IRES;

- la proposta ricevuta dall'Agenzia Entrate non produrrà effetto in relazione all'IVA che continuerà ad essere applicata e versata con le consuete modalità, mentre produrrà effetti in materia di imposte dirette e contributi previdenziali I.N.P.S.;
- l'eventuale adesione al Concordato Preventivo Biennale non farà venire meno gli obblighi contabili e dichiarativi;
- tra le circostanze eccezionali sfavorevoli che consentono di rinunciare alla proposta accettata non sono compresi infortuni o malattie del titolare dell'impresa o del lavoratore autonomo

e

Vi incarica accettare la proposta formulata dall'Agenzia Entrate;

*oppure, in alternativa*

Vi conferma di NON essere interessato ad accogliere la proposta di CPB formulata dall'Agenzia Entrate

Data e firma